

La liquidazione controllata

Dott.ssa Giulia Giachetti, 16 febbraio 2023

La liquidazione controllata nel sovraindebitamento

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 14 ter e ss L. 3/12



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Artt. 268-277 CCII
(D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)



- Art. 268 CCII - Liquidazione controllata
- Art. 269 CCII - Domanda del debitore
- Art. 270 CCII - Apertura della liquidazione controllata
- Art. 271 CCII - Concorso di procedure
- Art. 272 CCII - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
- Art. 273 CCII - Formazione del passivo
- Art. 274 CCII - Azioni del liquidatore
- Art. 275 CCII - Esecuzione del programma di liquidazione
- Art. 276 CCII - Chiusura della procedura
- Art. 277 CCII - Creditori posteriori

La **liquidazione controllata** nella propria **struttura essenziale** è stata equiparata alla **liquidazione giudiziale**.

Nello specifico:

- vincola l'intero patrimonio pignorabile del debitore, con affidamento della relativa gestione ad un organo ad *hoc*, il liquidatore, nominato dal Giudice, con compiti amministrativi e di dismissione in funzione del soddisfacimento dei creditori;
- spiega i propri effetti nei riguardi dei creditori anteriori all'apertura del procedimento (i creditori concorsuali), rispetto ai quali si verifica la sospensione delle azioni esecutive e/o cautelari, assieme al “divieto” di costituire nuove cause legittime di prelazione;
- regola l'adempimento delle obbligazioni del debitore secondo criteri di concorsualità sostanziale: ogni creditore ha diritto ad essere soddisfatto in modo proporzionale, salve le legittime cause di prelazione (con ricorso al criterio di proporzionalità anche per i creditori prelatizi ove le somme da ripartire non siano sufficienti a dar corso al pagamento integrale dei propri crediti).

Laddove si ravveda una carenza normativa sulla procedura di liquidazione controllata si può ricorrere all'applicazione analogica delle norme previste in tema di liquidazione giudiziale,.

Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256 (Soc. con soci a responsabilità limitata)
2. Con la sentenza il tribunale:
 - a) **nomina il giudice delegato;**
 - b) **nomina il liquidatore**, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
 - c) ordina al debitore il deposito **entro sette giorni** dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 - d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'art. 10, c. 3;

... Segue: Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata

- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



(Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da un rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno rapporti con tali magistrati un rapporto di assidua frequenza)

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

... Segue: Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto **rimane sospesa** fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 271– Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Art. 272 – Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1 comma:

Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, CCII. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

- *La notifica ai creditori: prorogabile una sola volta di 30 giorni*

2 comma:

Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

Inventario e programma di liquidazione: entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione

3 comma:

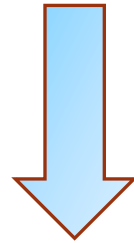
Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Che cosa deve contenere il programma di liquidazione?

Il programma deve essere così suddiviso in sezioni nelle quali indicare:

- **i criteri e le modalità della liquidazione** dei beni immobili, degli altri beni, diritti e rapporti, nonché della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.
- **le azioni giudiziali di qualunque natura** e l'eventuale esercizio della facoltà di subentrare nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Non è previsto che il Giudice delegato autorizzi preventivamente i singoli atti previsti dall'approvato programma di liquidazione.



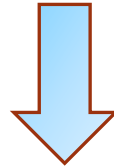
Ratio della norma: il carattere semplificato della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale. L'obiettivo è quello di agevolare l'esecuzione del programma una volta che lo stesso sia stato approvato dal giudice.

Art. 273 – Formazione del passivo

1. **Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. **Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni**, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. **In assenza di osservazioni**, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. **Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate**, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. **In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4**, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. **Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio**, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
7. **Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile** e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124

Principali novità introdotte dal Codice della Crisi in tema di formazione del passivo

1. Inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia dello stato passivo definitivo;
2. Ammissione domande tardive: L'art. 273, comma 7, CCII ha dunque “innovato” la materia, contribuendo a far chiarezza sul punto: decorso il termine assegnato ai creditori, e sino al completamento delle ripartizioni d'attivo, sono ammesse le tardive sempreché l'istante dia prova che il ritardo non sia da lui dipeso, trasmettendo la domanda non oltre i sessanta giorni da quando sia venuta meno la causa impeditiva.



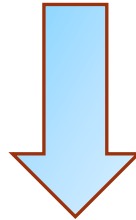
Il «nuovo codice» ha così colmato una lacuna normativa ravvisabile nella L. 3/12 all'art 14-octies rubricato «Formazione del passivo» dove non era prevista alcuna indicazione con riferimento alle domande tardive.

Art. 274 – Formazione del passivo

<u>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	<u>LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3</u>
Art. 274	Art. 14-decies
<i>Azioni del liquidatore</i>	<i>Azioni del liquidatore</i>
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Principali novità introdotte in tema di azioni del liquidatore

La norma attuale assegna al liquidatore, dunque, poteri di legittimazione più ampi, che si aggiungono alle previsioni normative specifiche in tema di potere espressamente riconosciuto al liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di avviare o proseguire le azioni per consegna o rilascio, di cui rispettivamente agli artt. 14 novies e quinquies l. 3/2012.



L'art. 14 decies era chiaro nel prevedere che il liquidatore ha facoltà di proseguire o avviare le azioni volte ad acquisire i beni del patrimonio del sovraindebitato, tuttavia residuavano margini di incertezza in ordine al tipo di successione dello stesso nella legittimazione del debitore; infatti, il legislatore nella miniriforma della l. 3/2012 non aveva disposto nulla in ordine agli effetti dell'apertura della liquidazione sui giudizi pendenti, in particolare circa l'interruzione degli stessi, mentre opportunamente il CCII prevede all'art. 270 c.2 CCII che alla liquidazione controllata *"si applicano l'art. 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151"*.

Il Codice della Crisi, pertanto, prevede espressamente anche per la liquidazione controllata **l'interruzione dei giudizi in corso e l'esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo**, così operando un ulteriore allineamento del sovraindebitamento alle procedure maggiori.

Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione

<u>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	<u>LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3</u>
Art. 275	
<i>Esecuzione del programma di liquidazione</i>	
<i>1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</i>	<i>Disciplina assente</i>



IMPORTANTE
MODIFICA



Il Codice della Crisi introduce anche nell'alveo delle procedure di sovraindebitamento la predisposizione da parte del liquidatore di una relazione semestrale come già previsto nelle procedure maggiori.

Segue...Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione

<u>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	<u>LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3</u>
Art. 275	Art. 14-novies, comma 2 l. 3/2012 <u>così come modificato dalla l. 18/12/2020 n. 176.</u>
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.	<i>Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.</i>

La disciplina è stata uniformata alle vendite nella liquidazione giudiziale, con un rimando per quanto compatibile all'art. 216 CCI.

Segue...Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione

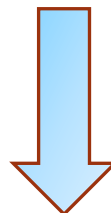
<u>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	<u>LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3</u>
Art. 275	
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.	
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.	Disciplina assente
Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	

Come nella liquidazione giudiziale viene disciplinato l'iter di chiusura con l'introduzione del **Rendiconto**, anche se già spesso vi era la prassi di presentare il rendiconto della gestione chiedendo il deposito in cancelleria, la comunicazione al debitore e a tutti i creditori e la fissazione dell'udienza.

Ad oggi la norma, tuttavia, prevede unicamente la presentazione al Giudice che lo approva.

Segue...Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione

<u>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	<u>LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3</u>
Art. 275	
<i>5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.</i>	
<i>In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.</i>	<i>Disciplina assente</i>
<i>6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</i>	

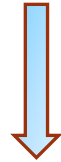


Segue...Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione

Viene disciplinato l'iter del riparto:

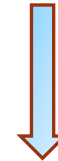
- Progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.

Senza contestazioni



Il liquidatore comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

Con contestazioni



Il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Art. 276 – Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo del l e somme eventuali e accantonate.

Art. 277 – Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.